APPROFONDIMENTO CIVILE

Iure hereditario: azione risarcitoria degli eredi del lavoratore deceduto per esposizione all amianto nell ambiente di lavoro

Data pubblicazione: 12/05/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Per i figli del de cuius, deceduto a causa di esposizione all'amianto nell'ambiente di lavoro, che intendano esercitare l'azione di risarcimento danni *iure hereditario* contro il datore di lavoro del padre, è necessario evidenziare i seguenti punti: **1. Legittimazione attiva degli eredi per azioni *iure hereditario***: Gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nei diritti del de cuius e possono agire *iure hereditario* per il risarcimento dei danni subiti dal defunto. Questo principio è consolidato nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ha affermato che "gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e dunque anche nel diritto al risarcimento del danno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, già entrato a far parte del suo patrimonio" [Cass. Civ., Sez. L, N. 8292 del 25-03-2019]. Inoltre, il Tribunale di Genova ha confermato che "gli eredi vengono a trovarsi nella medesima posizione del lavoratore defunto e l'azione da loro esperibile *iure successionis* conserva tutte le caratteristiche dell'azione di cui era titolare il de cuius" [Tribunale Ordinario Genova, sez. LA, sentenza n. 106/2017]. **2. Danno subito dal de cuius e trasmissibilità agli eredi**: Il danno biologico e morale subito dal de cuius a causa della malattia professionale si trasmette agli eredi. Gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno *iure hereditario* per il periodo di sofferenza vissuto dal de cuius prima del decesso. La Corte di Cassazione ha stabilito che "il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico 'terminale' e di danno morale" [Cass. Civ., Sez. L, N. 12041 del 19-06-2020]. Anche il Tribunale di Venezia ha affermato che "è addebitabile alle società convenute il danno non

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

patrimoniale sofferto in vita dal de cuius, qui azionato *iure hereditario*" [Tribunale Ordinario Venezia, sez. LA, sentenza n. 466/2023]. **3. Distinzione tra azioni *iure proprio* ed *iure hereditario***: È importante distinguere tra le azioni *iure proprio* e *iure hereditario*. Mentre le azioni *iure proprio* sono quelle in cui i congiunti chiedono il risarcimento dei danni subiti personalmente a causa della perdita del familiare, le azioni *iure hereditario* riguardano i diritti che si trasmettono agli eredi dal de cuius. Il Tribunale di Arezzo ha chiarito che "la domanda con la quale una parte chiede il risarcimento dei danni *iure proprio* per morte del congiunto deve essere qualificata come domanda di responsabilità extracontrattuale", mentre "gli eredi del lavoratore deceduto subentrano nel patrimonio del de cuius e dunque anche nel diritto al risarcimento del danno" [Tribunale Ordinario Arezzo, sez. GL, sentenza n. 221/2022]. **4. Giurisprudenza favorevole alla legittimazione attiva degli eredi**: Numerose sentenze confermano la legittimazione attiva degli eredi per azioni *iure hereditario*. Ad esempio, la Corte d'Appello di Genova ha affermato che "gli eredi possono agire *iure hereditario* per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius" [Corte d'Appello Genova, sez. 2, sentenza n. 611/2018]. Anche il Tribunale di Crotone ha riconosciuto che "gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno *iure hereditario*" [Tribunale di Crotone, Sentenza n.346 del 30 aprile 2024]. **Conclusioni:** pertanto, per la giurisprudenza consolidata, i figli del de cuius hanno legittimazione attiva per agire *iure hereditario* nei confronti del datore di lavoro del padre per il risarcimento dei danni subiti dal de cuius a causa dell'esposizione all'amianto.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati